

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 929

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NOCCO, D’IPPOLITO VITALE, GIRFATTI,
MARANO, PASINATO, IZZO, GENTILE, DEGENNARO e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2001

Norme per la mediazione delle liti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro diritto positivo vi sono varie figure nelle quali la volontà di un terzo si sostituisce a quella delle parti per integrarne il contenuto o risolvere una qualsiasi controversia. In tale paradigma sono inquadrabili l'arbitrato rituale, regolato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, l'arbitrato irrituale, derivato dalla pratica del cosiddetto «bianco-segno» invalsa alla fine del secolo scorso, l'arbitraggio, cioè la determinazione da parte di un terzo elemento del contratto (ad esempio, articolo 1349 del codice civile). Manca invece una norma che contempra l'intervento di un terzo per aiutare le parti ad individuare, senza sostituire alla loro volontà quella del terzo, il contenuto di un contratto di bonario componimento con il quale risolvere una controversia in alternativa al ricorso giudiziario. Non adempiono certamente a tale funzione nè il procedimento di conciliazione in sede non contenziosa disciplinato dall'articolo 322 del codice di procedura civile, che regola l'intervento del magistrato solo in veste di notarile registrazione dell'accordo, nè il tentativo di conciliazione previsto nella fase iniziale del processo, che nella pratica non ha dato apprezzabili risultati. Per raggiungere una conciliazione è, infatti, necessaria una paziente e talvolta laboriosa opera di precisazione dei punti di contrasto e di convergenza, di verifica dei limiti nei quali i secondi possano prevalere sui primi, di individuazione dei contenuti di un'ipotesi che porti ad un componimento di interessi con-

cretamente utile per entrambi le parti ed accettabile dalle stesse anche se non corrispondente alla soluzione che il contrasto potrebbe avere secondo diritto.

È illusorio che siffatta attività possa essere svolta senza l'intervento di un terzo dai legali consulenti delle parti avversarie, preoccupati di non compromettere la credibilità della propria opera nei confronti del cliente non incline ad accettare rinunzie anche ragionevolmente necessarie. Nel sistema inglese tale opera di mediazione è svolta da alcuni *sollicitors* abilitati a prestare il cosiddetto servizio A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*). Stante l'esigenza di deflazionare il processo civile in Italia, perchè non esaminare anche l'ipotesi di una normativa che attribuisca in via istituzionale all'avvocato il compito di «mediatore di lite»? Traducendo le disposizioni che regolano il servizio di A.D.R. dei *sollicitors* nel Regno Unito, riportate al punto 22.17 e seguenti del «*The guide to the professional conduct of sollicitors 1993*» e relativo «*Annex 22/E*», è possibile individuare un complesso di norme da cui trarre spunto per la formulazione di un disegno di legge che disciplini un procedimento di mediazione, attribuendo nel contempo al mediatore di liti i poteri necessari perchè possa svolgere proficuamente il suo compito. In attesa di una regolamentazione normativa della materia può prevedersi una regolamentazione contrattuale che riproduca, con opportune clausole convenzionali, i principi su cui si basa lo schema normativo auspicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Risoluzione alternativa delle controversie)

1. La mediazione della lite è un processo informale nel quale l'avvocato che vi procede aiuta le parti della controversia a fissare i rispettivi principi e termini per la risoluzione della questione tra loro. In tale processo informale l'avvocato non agisce quale arbitro e non ha alcuna autorità per imporre decisioni.

2. La mediazione è volontaria e sia le parti che il mediatore possono porvi termine in qualsiasi momento.

3. L'avvocato, quando agisce come mediatore della lite, opera come un agevolatore indipendente, neutrale ed imparziale di negoziazioni e non dà pareri tecnici alle parti nè singolarmente nè congiuntamente, nè rappresenta alcuna parte; la mediazione non sostituisce le consulenze legali tributarie o altro servizio professionale che ciascuna parte può avere indipendentemente.

4. L'avvocato mediatore della lite sottopone alle parti più ipotesi di risoluzione, al fine di aiutarle a raggiungere quella che sia appropriata alle particolari circostanze della loro controversia, anche se differente da quella a cui si arriverebbe al termine di un giudizio.

5. L'avvocato quando agisce da mediatore della lite può:

a) incontrare le parti sia individualmente che congiuntamente, individuare punti di accordo e di avvicinamento, concorrere alla chiarificazione delle aree di disaccordo ed enucleare i punti di contrasto;

b) proporre ed esaminare soluzioni alternative per risolvere ogni contrasto;

c) considerare la richiesta di consulenze tecniche;

d) esaminare le basi per la continuazione e l'esistenza del rapporto o aiutare le parti a trovare un accordo sul modo per porvi termine;

e) in generale, facilitare la discussione e la negoziazione ed aiutare le parti a risolvere i punti di contrasto.

Art. 2.

(Condizioni per l'esercizio della mediazione della lite)

1. L'avvocato che abbia un'anzianità di esercizio effettivo ed ininterrotto della professione di almeno otto anni ed intenda offrire servizi di mediazione delle liti, deve richiedere al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'autorizzazione ad esercitare la funzione di mediatore delle liti.

2. Il consiglio dell'ordine valuta la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del comma 1 e l'opportunità che il richiedente venga ammesso all'esercizio della mediazione di lite in base ai precedenti professionali e disciplinari dello stesso. Avverso il diniego dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense.

3. Le parti devono essere informate delle condizioni cui è soggetta l'attività dell'avvocato mediatore ai sensi dell'articolo 1 e devono esprimere la loro accettazione per iscritto.

Art. 3.

(Obbligo del segreto professionale)

1. L'avvocato conduce la mediazione in modo confidenziale e non divulga le informazioni ottenute attraverso la mediazione, se non con il consenso delle parti e fatta eccezione per le informazioni già di dominio pubblico o per le informazioni in base alle

quali egli ritenga che la vita o l'integrità di una persona siano in serio pericolo.

2. Qualora l'avvocato, nell'espletamento del servizio di mediazione della lite, incontri le parti separatamente ed ottenga da una parte informazioni confidenziali che non siano già pubbliche, deve mantenere la confidenzialità di tali informazioni rispetto alle parti a meno che sia stato autorizzato a divulgarle.

3. Tutte le discussioni e le negoziazioni della mediazione avvengono su base privilegiata senza pregiudizio a meno che tale privilegio non sia rifiutato dalle parti, con accordo, sia su aspetti generali che su temi specifici. Nessuna parte deve fare riferimento in eventuali processi successivi a tali discussioni e negoziazioni privilegiate nè può chiedere all'avvocato mediatore della lite di farlo, nè può avere accesso alle note dell'avvocato nè può chiamarlo a testimoniare in processo.

Art. 4.

(Doveri di imparzialità)

1. Il dovere di imparzialità dell'avvocato mediatore è inerente alla mediazione.

2. Se l'avvocato mediatore ritiene che una parte abusi della mediazione o che gli equilibri di forza siano tali da rendere improbabile una soluzione reciprocamente accettabile o che le parti stiano proponendo una soluzione che appaia manifestamente ingiusta, informa le parti di conseguenza e può porre termine alla mediazione.

Art. 5.

(Informazioni e documenti)

1. L'avvocato, nell'operare quale mediatore della lite, aiuta le parti per quanto sia appropriato e praticabile ad individuare le informazioni ed i documenti che possono age-

volare la soluzione di un disaccordo e il modo per ottenere tali informazioni.

2. Nel processo informale di mediazione della lite non è richiesta la rivelazione o la scoperta di informazioni e documenti nello stesso modo e negli stessi termini richiesti da un processo. Le parti possono volontariamente fornire tali documentazioni anche nella misura minore considerata dalle stesse sufficiente.

3. L'avvocato, nell'operare quale mediatore della lite, non ha alcun potere e non può stabilire inchieste o verifiche sulle informazioni o sulle documentazioni fornite o ricevute nella mediazione.

Art. 6.

(Rapporti con i consulenti legali)

1. Le parti possono farsi assistere dai propri consulenti legali che hanno la facoltà di partecipare alla mediazione prendendo parte alle discussioni ed agli incontri con o senza le parti e ad ogni altra attività.

2. I consulenti professionali che assistano le parti congiuntamente in operazioni contabili possono essere invitati ad assistere alla mediazione nei modi da concordare.

3. Le parti sono libere di consultarsi con i loro consulenti professionali durante la mediazione.

Art. 7.

(Redazione dell'accordo raggiunto)

1. Alla fine della mediazione o, se richiesto, in qualsiasi momento intermedio l'avvocato mediatore della lite predispose un *memorandum* scritto o una sintesi di ogni accordo raggiunto dalle parti che può, se lo ritiene opportuno, contenere bozze di una transazione da formalizzare con i consulenti legali delle parti.

2. Qualora le parti vogliano consultare i rispettivi consulenti legali prima di qualsiasi accordo vincolante, qualsiasi termine proposto provvisoriamente a base della soluzione non è vincolante se non dopo che ciascuno abbia usufruito della consulenza legale e lo abbia espressamente accettato come vincolante.

Art. 8.

(Autenticazione dell'accordo)

1. L'accordo raggiunto dalle parti nel processo di mediazione della lite per porre fine alla controversia fra loro insorta è sottoscritto dalle parti personalmente; la sottoscrizione viene autenticata dall'avvocato che ha svolto le funzioni di mediatore della lite.

2. L'avvocato che ha svolto la mediazione deve richiedere la registrazione dell'accordo raggiunto dalle parti entro venti giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

3. Tutte le parti intervenute sono obbligate solidalmente al pagamento degli oneri di registrazione.

Art. 9.

(Limitazioni per l'assunzione dell'incarico)

1. Un avvocato non può fornire servizio di mediazione delle liti in connessione con controversie in cui abbia agito come consulente legale per una parte, ovvero abbia agito come consulente legale un componente del suo studio.

2. Una volta fornito servizio di mediazione della lite nè l'avvocato nè un componente del suo studio possono rappresentare alcun partecipante della controversia.

3. L'avvocato che svolge funzioni di mediatore della lite ha diritto ad un'indennità in misura pari alla metà di quanto determinato dalla tariffa stragiudiziale per l'arbitro unico.

Art. 10.

(Sanzioni disciplinari)

1. In materia di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati mediatori delle liti, e relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo IV del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

2. Qualora la sanzione applicata per la violazione delle disposizioni previste della presente legge consista nella censura o nella sospensione dall'esercizio della professione, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della facoltà di mediazione delle liti per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

3. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, può essere applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio della facoltà di mediazione delle liti.

4. La sanzione accessoria della sospensione o dell'interdizione dall'esercizio della facoltà di mediazione delle liti può altresì essere applicata anche qualora, nell'applicare una sanzione per violazioni non inerenti alle disposizioni della presente legge, l'organo giudicante consideri il comportamento tenuto dall'avvocato incompatibile con l'esercizio della facoltà di mediazione delle liti.